

Codice STS102

D.D. 13 dicembre 2013, n. 100

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione estensione subappalto in capo all'impresa CO.I.L. s.r.l. ex art 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l’avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell’Appaltatore dell’atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

atteso che il suddetto Appaltatore ha dichiarato all’atto dell’offerta di gara, l’intendimento di subappaltare, tra l’altro, le seguenti lavorazioni: “cat. scorporabile OS28 – 90%”;

vista la nota prot. n. 1317C/E1518/ROS/fan del 11/09/2013 con la quale l’A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, nel comunicare che l’esecuzione degli Impianti meccanici e di pressurizzazione Interrati Torre verrà realizzata dalla mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., ha richiesto l’autorizzazione al subappalto in capo all’impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) per l’esecuzione di “impianti a ventilconvettori, impianto di distribuzione ed estrazione aria, centrali di ventilazione, sottocentrale termofrigorifera Interrati Torre, impianto idrico-sanitario e sanitari Interrati Torre, reti staffate, pressurizzazione filtri consistenti” (categoria OS28), per l’importo presunto di € 545.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

richiamata la Determinazione n. 598 del 26.09.2013 con la quale è stato autorizzato il subappalto in capo all’impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) per l’esecuzione di “impianti a ventilconvettori, impianto di distribuzione ed estrazione aria, centrali di ventilazione, sottocentrale termofrigorifera Interrati Torre, impianto idrico-sanitario e sanitari Interrati Torre, reti staffate, pressurizzazione filtri consistenti” (categoria OS28), per l’importo presunto di € 545.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

vista la domanda prot. n. 1828C/E1518/ROS/foi del 04.12.2013 e documentazione allegata, con la quale l’A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, ha richiesto l’autorizzazione all’estensione contrattuale del subappalto in questione per “Predisposizione reti interrato per tubazioni idriche e di climatizzazione e collegamenti idraulici cisterne”, per un importo presunto di € 71.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

richiamata nota prot. n. 23140/ST0701 del 08.07.2013 con la quale la Stazione Appaltante ha inoltrato alla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e p.c. all’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici del Piemonte, richiesta di parere in ordine alla titolarità esclusiva in capo alla mandataria a stipulare, in virtù del mandato con rappresentanza conferitole, il contratto di subappalto per conto delle mandanti esecutrici, avendo sul punto la Capogruppo mandataria COOPSETTE Società Cooperativa espresso il proprio dissenso supportato dal parere dello Studio Legale VINTI & ASSOCIATI di Roma del 03.07.2013, pervenuto a questa Stazione Appaltante in data 5.7.2013, il quale nel riprendere parte delle argomentazioni tracciate nella Sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 99/2006 di seguito riformata dal Supremo Collegio Amministrativo nella Sentenza sez. V, 21 novembre 2007, n. 5906, ha obiettato che,

sebbene il contratto d'appalto sia stipulato dalla sola capogruppo in nome e per conto delle mandanti in virtù del mandato con rappresentanza esclusiva conferitole, il rapporto così costituito sarebbe direttamente imputabile anche alla mandante che in quanto parte sostanziale del negozio sarebbe legittimata ad agire e a concludere contratti di subappalto nell'ambito delle lavorazioni alla stessa assegnate;

considerato che nella sopra richiamata richiesta all'AVCP è stata altresì evidenziata la necessità di chiarire, nell'ipotesi di contratto di subappalto stipulato dalla sola Impresa Mandante (in tale veste società priva di mandato a rappresentare le altre imprese associate), se gli eventuali inadempimenti e danni causabili dalle ditte subappaltatrici possano dall'Amministrazione aggiudicatrice essere direttamente fatti valere, a titolo contrattuale e secondo i contenuti dell'art. 37 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., sia nei confronti della Società Mandante sia nei confronti del Raggruppamento di Imprese nella persona della società Mandataria Capogruppo;

considerate le quote di partecipazione delle imprese riunite di cui ad atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese di tipo misto Notaio Ganelli di Torino Rep. n. 20803 del 7 febbraio 2011;

preso atto del contratto integrativo del contratto di subappalto stipulato dalla mandante IDROTERMICA COOP. Soc. Coop., trasmesso dalla capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa in allegato alla sopra richiamata istanza prot. n. 1828C/E1518/ROS/foi del 04.12.2013;

vista l'iscrizione dell'impresa CO.I.L. s.r.l. alla C.C.I.A.A. di Torino;

considerata l'attestazione n. 15752/35/00 rilasciata all'impresa CO.I.L. s.r.l. il 16.05.2013 dalla BENTLEY SOA s.p.a. per le categorie OG11 class. III - OS3 class. III - OS28 class. V - OS30 class. II, in corso di validità;

considerato che l'impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla richiesta ed agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa CO.I.L. s.r.l. di cui al DURC emesso dall'INPS di Torino in data 18.09.2013, in corso di validità;

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori con nota del 11.12.2013, con l'indicazione che le opere oggetto del subappalto risultano ascrivibili alla categoria OS28;

accertata la rispondenza della richiesta del subappalto in questione agli interventi indicati in sede d'offerta come subappaltabili e che le opere oggetto del subappalto non rientrano nella categoria prevalente ma nella categoria scorporabile e subappaltabile OS28;

vista la comunicazione prot. n. 0009815 del 03.07.2013, agli atti dell'Amministrazione, con la quale la Prefettura di Torino ha rilasciato l'informazione nei confronti dell'impresa subappaltatrice CO.I.L. s.r.l., circa la insussistenza di cause ostative previste dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i, in riscontro alla richiesta di Informativa Antimafia inoltrata da questa Amministrazione alla medesima prefettura con nota prot. n. 16239/ST0701 del 10.05.2013 relativamente ad altra istanza di subappalto prot. n. 699C/E1518/ROS/FOI del 07/05/2013 in capo al medesimo subappaltatore per l'esecuzione di "impianti aeraulici parcheggio interrato consistenti nella fornitura con posa di canalizzazioni area e relativi accessori" (categoria OS28), per l'importo presunto di € 245.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

visto l'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine alla responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori;

visto l'art. 37 comma 16 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in ordine alle responsabilità facenti capo ai mandanti;

ritenuto, nelle more dell'acquisizione del sopra richiamato parere domandato all'AVCP e tenuto conto della tipologia dell'ATI appaltatrice di tipo misto, delle lavorazioni oggetto dell'istanza di subappalto rientranti nella categoria scorporabile e subappaltabile OS28 prevista nel C.S.A, della modalità seguita dall'Appaltatore nella formulazione del contratto di subappalto di che trattasi, ed al fine di non compromettere il regolare andamento dei lavori, di potersi procedere all'autorizzazione dell'estensione del subappalto oggetto di istanza, a condizione che in caso di parere negativo da parte della medesima AVCP all'ipotesi rappresentata dall'Appaltatore, il contratto di subappalto e relativa estensione stipulato dalla Mandante venga dalla stessa risolto e pervenga alla Stazione Appaltante nuovo contratto di subappalto, comprensiva della relativa estensione, per la quota parte di lavorazioni ancora da eseguirsi all'atto della risoluzione del precedente rapporto di subcontratto, sottoscritto dalla Mandataria o dalla Società Consortile Torreregionepiemonte s.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 118 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare l'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'estensione dell'importo del subappalto autorizzato Determinazione n. 598 del 26.09.2013 in capo all'impresa all'impresa CO.I.L. s.r.l. (part. IVA 05654750016) con sede legale in Via Paracca n. 9/b a Cascine Vica Rivoli (TO) per l'esecuzione di "impianti a ventilconvettori, impianto di distribuzione ed estrazione aria, centrali di ventilazione, sottocentrale termofrigorifera Interrati Torre, impianto idrico-sanitario e sanitari Interrati Torre, reti staffate, pressurizzazione filtri consistenti" (categoria OS28), per l'importo presunto di € 545.000,00.=, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, per il maggiore importo di € 71.000,00.= compresi oneri di sicurezza oltre IVA, per l'esecuzione di "Predisposizione reti interrate per tubazioni idriche e di climatizzazione e collegamenti idraulici alle cisterne interrate" e

pertanto sino all'importo complessivo massimo presunto di € 616.000,00.= (categoria OS28), compresi oneri di sicurezza, oltre IVA;

- di dare atto che l'autorizzazione è sottoposta alle condizioni esplicitate in premessa da notificarsi all'Appaltatore.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
Luigi Robino